



REGIONE UMBRIA

PROVINCIA DI PERUGIA



COMUNE DI MASSA MARTANA

INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI MASSA MARTANA

OPERA:

**COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI IN PARETE
E DEL CIGLIO SUPERIORE NEL TRATTO COMPRESO
TRA VIA DELLE PIAGGE E VIA DEL MATTATOIO VECCHIO**

DESCRIZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI:

prof. ing. Claudio Comastri
dott. ing. Rodolfo Biondi
dott. ing. Giuseppe Federici
dott. geol. Luca Domenico Venanti

COLLABORATORI:



IAG PROGETTI STUDIO ASSOCIATO

dott. arch. Andrea Balletti
dott. ing. Vincenzo Mario Cavallaro
dott. ing. Federica Ferrotti
dott. arch. Andrea Sabbatini
info@iagprogetti.it



THESIS ENGINEERING

dott. ing. Elia Comastri
dott. ing. Federica Forlani
tesi@studiothesis.it



SGA STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI

dott. geol. Luciano Faralli
dott. geol. Nello Gasparri
dott. geol. Riccardo Piccioni
infostudiogeologiassociati.eu

REGIONE UMBRIA:

TAVOLA:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.
0	SETT_2014	1° EMISSIONE	GF	GF	CC

-	-	G_CAP_01	2014_04	E0	A	PE
---	---	-----------------	----------------	-----------	----------	-----------

P. Gen. CIV	Tipo doc REL	Formato A4	scala /	Redatto ING. G. FEDERICI	Controllato ING. G. FEDERICI	Approvato ING. C. COMASTRI	Responsabile GF	ELABORATO_n.g01
----------------	-----------------	---------------	------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPITOLO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO: DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	5
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	6
ART. 2 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	7
ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO	7
ART. 4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA'	8
ART. 6 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 7 - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI	8
ART. 8 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI	9
CAPITOLO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE	10
ART. 9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	10
ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	10
ART. 11 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	11
ART. 12 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 13 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO	11
ART. 14 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	12
CAPITOLO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE	12
ART. 15 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	12
ART. 16 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	12
ART. 17 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	13
ART. 18- SOSPENSIONI E PROROGHE	13
ART. 19 - PENALI IN CASO DI RITARDO	14
ART. 20 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	14
CAPITOLO IV - DISCIPLINA ECONOMICA	15
ART. 21 – ANTICIPAZIONE	15
ART. 22 - PAGAMENTI IN ACCONTO	15
ART. 23 - PAGAMENTI A SALDO	16
ART. 24 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	16
ART. 25 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	16
ART. 26 - REVISIONE PREZZI	17
ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI, VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DELL'APPALTO	17
ART. 28 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA	17
CAPITOLO V - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	18
ART. 29 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA	18
CAPITOLO VI - CAUZIONI E GARANZIE	18
ART. 30 - CAUZIONE PROVVISORIA	18
ART. 31 - CAUZIONE DEFINITIVA	19
ART. 32 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA	20
ART. 33 – RISPETTO DEGLI SCHEMI TIPO	21
CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	21
ART. 34 - VARIAZIONE DEI LAVORI	21
ART. 35 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	21
ART. 36 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	21
CAPITOLO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	21
ART. 37 - NORME DI SICUREZZA GENERALI	21
ART. 38 - PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO – MODIFICHE E INTEGRAZIONI	22
ART. 39 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	22
ART. 40 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	22

CAPITOLO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	23
ART. 41 – SUBAPPALTO.....	23
ART. 42 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	23
ART. 43 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	24
CAPITOLO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	24
ART. 44 – ACCORDO BONARIO - CONTROVERSIE.....	24
ART. 45 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	25
ART. 46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -	25
CAPITOLO XI - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	25
ART. 47 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	25
ART. 48 - TERMINI PER IL COLLAUDO	26
ART. 49 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	26
CAPITOLO XII – NORME FINALI	26
ART. 50 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	26
ART. 51 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	27
ART. 52 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	28
ART. 53 – PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE	29
ART. 54 – UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.....	29
ART. 55- CUSTODIA DEL CANTIERE	29
ART. 56 - CARTELLO DI CANTIERE	30
ART. 57 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	30

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestato la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

REGIONE UMBRIA

INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI MASSA MARTANA “COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI IN PARETE E DEL CIGLIO SUPERIORE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLE PIAGGE E VIA DEL MATTATOIO VECCHIO”

* * *

CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI IN PARETE E DEL CIGLIO SUPERIORE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLE PIAGGE E VIA DEL MATTATOIO VECCHIO”

a) Importo lavori soggetti a ribasso	€	2.542.976,96
b) Costi manodopera non soggetti a ribasso	€	1.481.546,00
c) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	82.133,12
d) Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€	40.014,82
TOTALE IMPORTO A BASE DI APPALTO	€	4.146.670,90
Somme a disposizione	€	1.053.329,10
TOTALE APPALTO	€	5.200.000,00

PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPITOLO I – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO : DESCRIZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per il completamento degli interventi in parete e del ciglio superiore nel tratto compreso tra Via delle Piagge e Via del Mattatoio Vecchio.

In via preliminare è necessario procedere al diserbo e al taglio della vegetazione, alla demolizione dei massi rocciosi instabili e alla pulizia della parete. L'intervento di consolidamento prevede l'introduzione di iniezioni a bassa pressione e l'inserimento di barre metalliche, tese a saturare gli spazi e le cavità, senza imporre pressioni esterne, per conferire alla rupe una maggiore stabilità di insieme. Tiranti passivi sono stati previsti per ancorare la parte esterna consolidata al corpo interno della rupe e canne drenanti sono introdotte per mantenere l'equilibrio idraulico del sistema.

Gli interventi del presente appalto interessano un fronte di 112 m per un'altezza massima di 13 m.

Gli interventi sono differenziati in due tipologie di consolidamento, denominate INTERVENTO TIPOLOGIA E ed INTERVENTO TIPOLOGIA F.

L'INTERVENTO TIPO E, si estende dalla sezione 43 alla sezione 53a.

L'intervento prevede la realizzazione di un muro in cemento armato, tirantato al piede da tiranti a trefoli di tipo attivo da 90 tonnellate e lunghezza 30 m, disposti ad interasse longitudinale di 2,5 m, il tiro di bloccaggio del tirante è di 60 t. Il muro è fondato su due file di pali del diametro di 120 cm, posti ad interasse trasversale di 3,60 m e longitudinale di 2,50 m; l'altezza massima del muro, escluso il parapetto, è h = 13,00 m. La platea di fondazione ha spessore 150 cm e larghezza 680 cm.

La parete in calcestruzzo viene ancorata alla rupe, con tiranti passivi realizzati con barre Dywidag da 32 mm lunghezza 22 m ed interasse longitudinale di 2,50 m.

E' possibile individuare all'interno della tipologia E tre diversi tratti, che si differenziano tra loro per la lunghezza dei pali, il numero di file di tiranti passivi posti lungo la parete e lo spessore della parete:

- TRATTO E1 [sez. 43 – 49a]: Altezza massima parete 12,70 m, altezza media 11,20 m, lunghezza pali 30,00 m, tiranti passivi n.7 file, spessore parete 100 cm alla base e 70 cm in sommità;
- TRATTO E2 [sez. 49a – 51a]: Altezza massima parete 12,00 m, altezza media 10,50 m, lunghezza pali 30,00 m, tiranti passivi n.5 file, spessore parete 100 cm alla base e 70 cm in sommità;
- TRATTO E3 [sez. 51a – 53a]: Altezza massima parete 9,05 m, altezza media 8,30 m, lunghezza pali 20,00 m, tiranti passivi n.5 file, spessore parete 100 cm. Questa tipologia di muro presenta in sommità una soletta a sbalzo di spessore 70 cm e lunghezza media 5,10 m.

Prima della costruzione del muro, la parete della rupe verrà consolidata con iniezioni ad alta pressione di malta cementizia realizzate mediante la predisposizione di canne in PVC valvolate di lunghezza 20 m e maglia 2,50x3,00, per la saturazione delle cavità e delle fratture.

L'INTERVENTO TIPO F, si estende dalla sezione 53a alla sezione 68a.

L'intervento prevede la realizzazione di un muro in cemento armato, fondato su due file di pali, in sommità è presente una soletta a sbalzo che costituisce il camminamento.

E' possibile individuare all'interno della tipologia F quattro diversi tratti, che si differenziano tra loro per diversi aspetti:

- TRATTO F1 [sez. 53a – 55a]: Altezza media parete 7,00 m, diametro pali 120 cm, lunghezza pali 20,00 m, interasse longitudinale pali 3,40 m, spessore parete 70 cm, larghezza media soletta a sbalzo 435 cm e spessore 50 cm;
- TRATTO F2 [sez. 60 – 63a]: Altezza media parete 4,60 m, diametro pali 80 cm, lunghezza pali 15,00 m, interasse longitudinale 3,00, spessore parete 50 cm, larghezza media soletta a sbalzo 2.00 cm e spessore 40 cm;
- TRATTO F3 [sez. 63a – 66a]: Altezza media parete 2,90 m, diametro pali 80 cm, lunghezza pali 15,00 m interasse longitudinale 5,10 m, spessore parete 40 cm;

- TRATTO F4 [sez. 66a – 68a]: Altezza media parete 1,20 m, diametro pali 80 cm, lunghezza pali 15,00 m interasse longitudinale 3,60 m, spessore parete 40 cm, larghezza media soletta a sbalzo 100 cm e spessore 40 cm.

Nel tratto compreso tra la sezione 55a e la sezione 60 è presente un muro già esistente, sul quale viene ancorata la soletta a sbalzo per ospitare il camminamento e il relativo parapetto.

L'Appalto comprende anche le pavimentazioni in pietra naturale dei percorsi e delle aree urbane ubicate sul ciglio della rupe, la pubblica illuminazione e l'arredo urbano oltre la connessione con le reti dei servizi già realizzate nei precedenti appalti.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.

ART. 2 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere che costituiscono oggetto dell'appalto risultano dai disegni allegati al progetto; essi dovranno essere predisposti tenendo conto delle norme UNI inerenti disegni, quotature e convenzioni di rappresentazione e designazione simbolica, e comprendere, ove richiesto, l'esplicitazione delle tolleranze, interpretate sinteticamente come prescrizioni progettuali in fatto di variabilità geometrico-dimensionali, così come indicato nella norma UNI 10462 e nelle norme in essa richiamate. Tutte le grandezze indicate nei documenti progettuali dovranno essere espresse in conformità alle norme CNR UNI 10003 e UNI CEI ISO 31/5, tenendo anche conto delle definizioni di cui alla norma UNI 4546.

La norma UNI 10721 definisce i criteri concernenti le modalità di affidamento e sviluppo dell'incarico del servizio di controllo tecnico ai fini della prevenzione dei rischi.

Le norme UNI 10722-1, 10722-2, 10722-3, 10838 forniscono la terminologia, i criteri generali e la definizione del programma d'intervento, per assicurare la qualità del bene edilizio come conformità tra il progetto dell'opera ed il quadro di esigenze poste alla base dell'intervento, mentre la norma UNI 10723 fornisce la classificazione delle fasi processuali degli interventi edilizi. I criteri generali per la qualificazione e il controllo della valutazione estimativa, finanziaria ed economica sono descritti nelle norme UNI 10839-1, 10839-2.

La terminologia relativa al trattamento delle acque di scarico è riportata nella norma UNI EN 1085.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori di cui al presente Appalto ammonta presuntivamente ad **€ 4.146.670,90** (euro quattromilionicentoquarantaseimilaseicentoseventanta /90), di cui:

- a) **€ 2.542.976,96** (diconsi Euro duemilionicinquecentoquarantaduemilanovecentosettantasei/96) per lavori soggetti a ribasso
- b) **€ 1.481.546,00** per manodopera non soggetta a ribasso (diconsi Euro unmilionequattrocentottantaunomilacinquecentoquarantasei/00);
- c) **€ 82.133,12** per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (diconsi Euro ottantaduemilacentotrentatre/12);
- d) **€ 40.014,82** per costi sicurezza non soggetti a ribasso (diconsi Euro quarantamilazeroquattordici/82);

come risulta dal prospetto qui di seguito allegato:

TOTALE IMPORTO LAVORI	a) Importo lavori soggetti a ribasso	b) Costo minimo presunto della manodopera non soggetto a ribasso	c) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	d) Costi sicurezza non soggetti a ribasso
€ 4.146.670,90	€ 2.542.976,96	€ 1.481.546,00	€ 82.133,12	€ 40.014,82

L'importo contrattuale è determinato dalla somma:

1. dell'importo dei lavori di cui alla colonna a) depurato del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;

2. dell'importo del costo minimo presunto della manodopera non soggetto a ribasso;
3. dell'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. dell'importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

La somma necessaria per il finanziamento dell'intervento trova copertura finanziaria con i fondi previsti dalla D.G.R. n.1394 del 09.12.2013:

PAR-FSC 2007-2013 – Piano Stralcio 2013 - ASSE III-Azione III.2.1.b - Interventi per la prevenzione dei rischi Idrogeologici – Frane, che prevede per il completamento degli interventi della rupe di Massa Martana una dotazione finanziaria di € 5.200.000,00.

ART. 4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA'

Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento delle prestazioni di cui al presente CSA i soggetti di cui all'art. 34 del Codice.

Le condizioni di partecipazione e i requisiti minimi di ammissibilità richiesti ai partecipanti sono quelli previsti nel Disciplinare di gara.

ART. 5 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I lavori oggetto del presente CSA sono affidati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 e 55 del Codice, mediante procedura aperta, da aggiudicare, secondo quanto previsto dall'art. 82 del Codice, con il criterio del prezzo più basso, al concorrente che avrà presentato il massimo ribasso percentuale non anomalo, da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara. La stazione appaltante, ai sensi del comma 20-bis dell'art. 253 del Codice provvederà, nel caso di un numero di offerte ammesse maggiore o uguale a dieci, all'aggiudicazione mediante l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 dello stesso Codice.

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla determinazione della soglia dell'anomalia fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte. Il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara

Ai sensi dell'art. 81, comma 3, del Codice la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 6 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice, nonché degli articoli 43, comma 7 e 183 del Regolamento.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice e le condizioni previste dal presente CSA.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice.

ART. 7 - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

La categoria prevalente e le categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori sono riportate nella seguente tabella:

TABELLA «A»	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
--------------------	--

	<i>Lavori</i>	<i>Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34/2000</i>		<i>Euro</i>	<i>%</i>
1	Lavori ed opere speciali, consolidamenti terreni, chiodature	Prevalente	OS21	2.379.466,00	58

Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento e in conformità all'allegato "A" del predetto Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria specializzata "OS21" – "Lavori ed opere speciali, consolidamenti terreni, chiodature".

Tale categoria è la categoria prevalente. Ai sensi dell'articolo 118, comma 2, D.lgs. 163/2006, i lavori sopra descritti, in quanto appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

2	Edifici-Opere in cemento armato	Scorporabile e subappaltabile	OG1	1.341.303,23	33
---	---------------------------------	--------------------------------------	------------	---------------------	-----------

Ai sensi dell'articolo 92, commi 1, 2 e 3, del Regolamento, e dell'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alla categoria sopra indicata, a "qualificazione obbligatoria", in quanto di importo superiore a 150.000 euro e superiore al 10% dell'importo dell'appalto, possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso della qualificazione pertinente; se l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per le predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest'ultima, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

3	Pavimentazioni in pietre naturali e/o artificiali	Scorporabile subappaltabile	OS26	385.886,85	9
---	---	------------------------------------	-------------	-------------------	----------

I lavori appartenenti alla categoria specializzata sopra indicata, diversa da quelle elencate a "qualificazione obbligatoria" all'articolo 12, comma 2, lettera b), della stessa legge (già allegato A al predetto Regolamento), di importo superiore a 150.000 euro, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest'ultima; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante oppure realizzati da un'impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta.

		TOTALE		4.106.656,08	100
--	--	---------------	--	---------------------	------------

ART. 8 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli artt. 43, commi 7) e 8), articolo 161, comma 16 ed articolo 185 del D.P.R. n. 207/2010, sono indicati nella tabella di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale.

TABELLA «B»		PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini delle varianti in corso d'opera	
<i>n.</i>	<i>Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori</i>	<i>In Euro</i>	<i>In %</i>
1	Consolidamento parete (iniezioni,perfori)	1.275.455,31	31,06
2	Pali di grande diametro e micropali	652.675,28	15,89
3	Muri in cemento armato ed opere varie in cemento armato	828.030,17	20,16
4	Rivestimenti in pietra	513.273,06	12,50
5	Pavimentazioni in pietra naturale ed arredo urbano	385.886,85	9,40
6	Pubblica illuminazione	106.287,45	2,59
7	Linee tecnologiche	30.544,59	0,74
8	Ponteggi	314.503,37	7,66
<i>Totale lavori A misura (articolo 31)</i>		4.106.656,08	100,000
a)	Totale costi sicurezza	40.014,82	
b)	TOTALE IMPORTO ESECUZIONE LAVORI	4.146.670,90	

CAPITOLO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, si adotteranno le indicazioni riportate nei seguenti atti, secondo la relativa priorità: bando, disciplinare di gara, contratto e atti e documenti ivi richiamati, capitolato speciale di appalto, descrizione delle voci e dei lavori riportata in elenco prezzi, elaborati grafici, relazioni tecniche.

In caso di impossibilità di chiarire la discordanza secondo quanto sopra indicato si applicherà la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Ovunque nel presente CSA si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati ma agli atti dell'Amministrazione appaltante e controfirmati dai contraenti:

- a)** tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo posto a base di gara, ivi compresi i particolari costruttivi e la relazione geologica e geotecnica;
- b)** l'elenco dei prezzi unitari, per quanto riguarda la descrizione delle lavorazioni;
- c)** il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lett. a), del Codice e all'art. 100 comma 5 del D.Lgs 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- d)** il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lett. c), del Codice, all'art. 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008. Tale piano, ancorché non ancora redatto dall'Appaltatore al momento della stipula del contratto, avrà comunque valore di allegato al medesimo dopo la sua accettazione da parte del Coordinatore in fase di esecuzione;
- e)** il cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento;
- f)** il programma esecutivo di cui al comma 10 dell'art. 43 del Regolamento. Tale programma, ancorché non ancora redatto dall'Appaltatore al momento della stipula del contratto, avrà comunque valore di allegato al medesimo dopo la sua accettazione da parte del Coordinatore in fase di esecuzione;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs. 81/2008;
- il Codice;

- il Regolamento;
- il Capitolato generale d'appalto per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo e per le parti ancora in vigore;
- la LR 3/2010;
- la L. 136/2010;
- la D.G.R. 569/2011;
- la L. 23 maggio 2014, n. 80 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- la quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

ART. 11 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto esecutivo posto a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del Regolamento, i soggetti concorrenti devono rendere apposita dichiarazione in sede di presentazione dell'offerta, con la quale attestino di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Non si procede alla stipula del contratto o alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 153, comma 1, secondo periodo del Regolamento, se il RUP e l'Appaltatore non hanno concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, dell'art. 106 del Regolamento.

ART. 12 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 135 del Codice, la stazione appaltante si avvale, salvo e impregiudicato ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.140 del Codice.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice.

ART. 13 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Ogni variazione del domicilio di cui al punto 1, o delle persona di cui al punto 2, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

ART. 14 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto e l'art. 167 del Regolamento.

CAPITOLO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 15 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

Alla consegna dei lavori procede il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 153 del Regolamento. Della consegna è redatto apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, con le modalità di cui all'art. 154 del Regolamento.

Se nel giorno stabilito e comunicato l'Appaltatore non si presenta alla consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto il precedente inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto e comma 12 del Codice, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; il Direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del responsabile del procedimento e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

ART. 16 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispose e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dettagliato, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento dell'impresa, sulla scorta del cronoprogramma approvato ed aggiornato in sede di progettazione esecutiva. Tale programma operativo tiene conto dell'eventuale riduzione del tempo di esecuzione offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Il programma esecutivo è sottoposto al visto della direzione lavori che provvede a vistarlo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma operativo dei lavori si intende vistato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erranee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni e le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante, o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 comma 1 del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

ART. 17 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 720 (settecentoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e secondo il cronoprogramma e il programma esecutivo redatto dall'Appaltatore.

Nel calcolo del tempo di cui sopra è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori, e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 18- SOSPENSIONI E PROROGHE

E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di forza maggiore, avverse condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte. La direzione dei lavori redige apposito verbale con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lett. a), b) del Codice e nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lett. c) e d) del Codice per fatti non prevedibili al momento della stipula del contratto.

E' altresì ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del RUP per ragioni di pubblico interesse, tra le quali rientra l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato o della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici, o necessità.

Si applicano gli articoli 158, 159 e 160 del Regolamento.

L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiederne la proroga presentando apposita richiesta motivata che, se riconosciuta giustificata, è concessa dalla stazione appaltante. Si applicano i commi 9 e 10 dell'art. 159 del Regolamento.

I verbali di sospensione, indicano le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori e lo stato di avanzamento degli stessi, nonché le cautele adottate affinché alla ripresa dei lavori gli stessi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri e la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. I verbali devono pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale e consecutivo dalla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso; qualora il RUP non si pronunci entro cinque giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati tacitamente dalla stazione appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita.

Non appena cessate le cause della sospensione, il Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare precedenti verbali di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Tale verbale è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP entro il quinto giorno naturale e consecutivo.

ART. 19 - PENALI IN CASO DI RITARDO

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'esecutore, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento), da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, il RUP promuove l'avvio delle procedure di cui all'art. 136 del Codice.

L'applicazione delle penali avviene con le modalità di cui ai commi 6, 7, 8 dell'art. 145 del Regolamento.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 20 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui sopra non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 17 del presente CSA.

CAPITOLO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 21 – ANTICIPAZIONE

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Trova applicazione l'art. 140 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 22 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 29 al lordo del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa al costo della manodopera, agli oneri della sicurezza e dei costi della sicurezza, raggiunga un importo non inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila/00).

Ai fini della determinazione dell'importo del certificato di pagamento del SAL, l'importo si ottiene sommando:

- l'importo dei lavori al netto della manodopera e degli oneri, depurato del ribasso d'asta;
- il costo della manodopera relativo alle lavorazioni effettuate non soggetto a ribasso;
- il costo degli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso determinato applicando all'importo del SAL la percentuale individuata in fase di progettazione;
- i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

In particolare, la determinazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai fini dell'emissione del certificato di pagamento dell'ultimo SAL, avviene sulla base della rendicontazione effettuata dall'Appaltatore, comprovata da documenti giustificativi della spesa sostenuta, e verificata dal direttore dei lavori con l'ausilio del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione applicando l'elenco prezzi di cui alla DGR 596/2011. Qualora tale importo risulti inferiore a quello determinato ai fini della gara, risultante all'art. 3 del presente CSA, sulla differenza verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento da svincolarsi in sede di conto finale.

Entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, previsto per il pagamento della rata di acconto, il Direttore dei Lavori redige e consegna al RUP il relativo SAL e questi, sulla base del SAL redatto dal Direttore dei Lavori, entro i successivi 30 giorni dalla maturazione dello stesso, emette il certificato di pagamento.

La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data della sua emissione.

Ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Regolamento, in caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo stabilito per il pagamento della rata di acconto.

La decorrenza del termine per il pagamento di ogni certificato emesso è comunque subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa e dei subappaltatori e l'attestazione della congruità dell'incidenza della manodopera per i lavori inerenti il certificato di pagamento in argomento;
- b) all'acquisizione delle fatture emesse dall'Appaltatore riguardanti il certificato di pagamento in argomento.

Qualora il certificato di pagamento non sia emesso entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del SAL, per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione del certificato. Qualora il ritardo superi 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice.

ART. 23 - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione ed è trasmesso senza indugio al RUP, il quale, esaminati i documenti acquisiti, invita l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 30 (trenta) giorni.

Ai fini della determinazione dell'importo della rata di saldo, l'importo si ottiene sommando:

- l'importo dei lavori al netto della manodopera e degli oneri, depurato del ribasso d'asta;
- il costo della manodopera relativo alle lavorazioni effettuate non soggetto a ribasso;
- il costo degli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso sulla base della rendicontazione effettuata dall'Appaltatore, comprovata da documenti giustificativi della spesa sostenuta, e verificata dal direttore dei lavori con l'ausilio del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione applicando l'elenco prezzi di cui alla DGR 596/2011. Qualora tale importo risulti inferiore a quello determinato ai fini della gara, risultante all'art. 3 del presente CSA, sulla differenza verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara;
- i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il pagamento della rata di saldo avviene entro e non oltre 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 235 comma 2 del Regolamento, da parte dell'Appaltatore e comunque previa acquisizione dei seguenti documenti:

- DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa e dei subappaltatori e l'attestazione della congruità dell'incidenza della manodopera;
- fattura emessa dall'Appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ART. 24 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Qualora l'emissione del mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore non avvenga entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali fino alla data di emissione del mandato. Qualora il ritardo nell'emissione del mandato superi 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con il decreto di cui all'articolo 133, comma 1 del Codice.

I 30 (trenta) giorni si intendono decorrenti dall'acquisizione di tutti i documenti necessari alla liquidazione elencati all'art. 21.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai punti precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il mandato di pagamento, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art.1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice.

ART. 25 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo.

Qualora il ritardo superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento delle somme dovute a saldo, spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con il decreto di cui all'articolo 133, comma 1 del Codice.

I termini per il pagamento della rata di saldo si intendono decorrenti dall'acquisizione di tutti i documenti necessari alla liquidazione elencati all'art. 22.

ART. 26 - REVISIONE PREZZI

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile. Trova applicazione quanto previsto ai commi 3 e 3 bis dell'art. 133 del Codice.

In deroga a quanto sopra previsto, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni:

- a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lettera b) della L.R. n. 3/2010;
 - a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata;
- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
- c) l'Appaltatore deve presentare la richiesta di compensazione entro 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui sopra.

Per quanto attiene alle modalità di calcolo e pagamento della compensazione, nonché di applicazione del prezzo chiuso, trovano applicazione gli artt. 171 e 172 del Regolamento.

ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI, VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DELL'APPALTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art.117 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla stazione appaltante.

Alla cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

In caso di cessione di azienda, atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda, trova applicazione l'art. 116 del Codice.

ART. 28 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA

La stazione appaltante acquisisce, per il pagamento delle rate di acconto in corrispondenza dei SAL, per il certificato di collaudo e per il pagamento della rata di saldo, il DURC attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 della L.R. n. 3/2010, l'attestazione della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori, rilasciata dalla Cassa edile.

L'incidenza della manodopera è ottenuta dal rapporto tra:

- il costo della manodopera non assoggettato a ribasso d'asta (comprensivo delle lavorazioni inerenti i costi della sicurezza);
- l'importo dei lavori al lordo della manodopera, degli oneri e del ribasso d'asta (comprensivo delle lavorazioni inerenti i costi della sicurezza).

Nella dichiarazione di incidenza della manodopera è considerato tollerabile uno scostamento fino al 25% (venticinque per cento) dall'importo determinato con le modalità di cui sopra. Lo scostamento sarà giustificato in base alle annotazioni sul giornale dei lavori, tenuto dal direttore dei lavori e dai verbali di visita del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Le modalità di controllo sono stabilite al punto 2 della D.G.R. 569/2011.

Qualora dal DURC e dall'attestazione della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori emerga una irregolarità contributiva e/o la non congruità dell'incidenza della manodopera, il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza accertata e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi e alla Cassa Edile.

In caso di ottenimento del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore negativo per due volte consecutive, trova applicazione il comma 8 dell'art. 6 del Regolamento.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 29 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date dal presente CSA e dall'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 3, punto 1, colonna c) del presente capitolato speciale di appalto sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, e secondo i lavori e le altre prescrizioni contenute negli atti di progetto, quando realizzati nel totale rispetto dei Piani di Sicurezza ed Operativo ed in ottemperanza alla normativa antinfortunistica e prevenzionistica vigente.

I costi della sicurezza, di cui all'art. 3, punto 1, colonna d) sono valutati in base alla valutazione dei costi della sicurezza allegati al piano di sicurezza e coordinamento.

La valutazione della manodopera anch'essa non soggetta a ribasso, di cui all'art. 3 punto 1, colonna b) è valutata scorporando l'incidenza della manodopera ad ogni voce di elenco prezzi in ottemperanza all'art. 23 della Legge Regionale n. 3/2010 e della D.G.R. n. 569 del 7 giugno 2011.

CAPITOLO VI - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 30 - CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 75 del Codice, l'offerta è corredata da una garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo del costo della manodopera, degli oneri e dei costi per la sicurezza, da prestare sotto forma di fideiussione.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta è corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante;

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia a corredo dell'offerta prestata dai non aggiudicatari verrà svincolata con l'atto con cui viene comunicata l'intervenuta aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Ai sensi dell'art. 40 comma 7 e dell'art.75, comma 7, del Codice l'importo della cauzione definitiva, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE/agggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, la riduzione è accordata se tutte le imprese associate sono in possesso della certificazione di qualità. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

ART. 31 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario è obbligato a costituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una cauzione definitiva aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La cauzione definitiva è prestata mediante garanzia fideiussoria con le modalità di cui all'art. 75 comma 3 del Codice e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei SAL, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo del 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore nonché per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

La cauzione definitiva è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 40 comma 7 e dell'art.75, comma 7, del Codice l'importo della cauzione definitiva, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE/aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, la riduzione è accordata se tutte le imprese associate sono in possesso della certificazione di qualità. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

ART. 32 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 129 comma 1 del Codice e dell'art. 125 del Regolamento, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione Appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima dalla consegna dei lavori, copia di una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che si verificano nel corso di esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.):

- deve prevedere una somma assicurata per impianti ed opere non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A.;
- deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso incremento dell'importo contrattuale a seguito dell'approvazione di varianti;
- il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per impianti ed opere, con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

ART. 33 – RISPETTO DEGLI SCHEMI TIPO

Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative di cui agli artt. 75, 113 e 129 del Codice devono essere conformi agli schemi tipo approvati con il Decreto di cui all'art. 127 comma 4 del Regolamento.

CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 34 - VARIAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore non può introdurre nessuna variazione o addizione al progetto approvato se non disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione appaltante. Trovano applicazione l'art. 132 del Codice e gli artt. 161, 162 e 163 del Regolamento.

ART. 35 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara, alla quale è invitato l'appaltatore originario.

In tal caso, la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 36 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni dei lavori sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Qualora nella documentazione non siano previsti i prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del regolamento generale.

CAPITOLO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 37 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'Appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "incident and injury free".

ART. 38 - PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente, senza riserve o eccezioni, il piano di sicurezza e di coordinamento messo a disposizione da parte della Stazione appaltante e redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve redigere e consegnare alla stazione appaltante eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento.

Le imprese esecutrici possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui alla sopra indicata lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi nei casi di cui alla sopra indicata lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui alla sopra indicata lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui alla sopra indicata lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 39 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve redigere e consegnare alla stazione appaltante, al Direttore dei lavori e al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione il Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'art. 131 del Codice, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il Piano presentato dall'Appaltatore.

Il Piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento.

ART. 40 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV del citato D.Lgs. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto 81/2008 nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPITOLO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 41 – SUBAPPALTO

Si applica l'art. 118 del Codice dei Contratti. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

-che i concorrenti all'atto dell'offerta – o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento – abbiano indicato le lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo. L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

-che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

-che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante:

-la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

-una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d. Lgs. n. 163/2006;

-che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011).

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

ART. 42 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi, in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato costituisce inadempimento contrattuale grave ed essenziale con conseguente risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.118, comma 4, ultimo capoverso del Codice, è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 43 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

Ai sensi dell'art. 118 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art. 118 comma 4 del d.lgs. n. 163/2006, l'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Ai sensi dell'art. 118 comma 6 del d.lgs. n. 163/2006, ai fini del pagamento dei subappaltatori la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva.

Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini all'adempimento di cui al comma 2, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 giorni con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere il pagamento del corrispettivo dell'appalto fino a che l'Appaltatore non provveda.

Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma del D.P.R. n. 633/1972, aggiunto dall'art. 35 comma 5 della legge 4 agosto 2006 n. 248, gli adempimenti in materia di IVA relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 2, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.

CAPITOLO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 44 – ACCORDO BONARIO - CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria, Foro di Perugia.

La procedura è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento, nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi, tutti i termini di cui al punto 1 sono dimezzati.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Trova applicazione l'art. 239 del Codice dei Contratti.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 45 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori, e per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della Legge n. 133/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Trovano applicazioni le disposizioni degli art. 18 comma 1 lettera u) e 20 comma 3 e 26 comma 8 del Decreto 81/2008.

ART. 46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -

In materia di risoluzione del contratto trovano applicazione gli artt. 135, 136, 138 e 139 del D.lgs. n. 163/2006.

CAPITOLO XI - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 47 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito

articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale, fatto salvo l'eventuale presa in consegna anticipata delle opere da parte della Stazione appaltante.

ART. 48 - TERMINI PER IL COLLAUDO

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

ART. 49 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione, fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPITOLO XII – NORME FINALI

ART. 50 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese assumono, pena la nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

In particolare:

L' Appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese comunicano alla Stazione appaltante gli estremi del conto dedicato nonché gli altri dati previsti dall'art. 3 della medesima L. 136/2010 secondo le modalità dalla stessa stabilite.

I contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sono trasmessi alla Stazione appaltante ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9 della L. 136/2010.

L' Appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese dovranno impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

ART. 51 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento e al presente CSA, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla Stazione appaltante;
 - l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove eccedenti quelle già individuate ed a carico della Stazione appaltante che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; prove di compattazione dei piazzali, reti viarie, massicciate di sottofondo secondo le vigenti normative UNI;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati con adeguate normative di sicurezza, adiacenti le opere da eseguire;
 - il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono

- forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, personal computer e materiale di cancelleria;
 - la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

ART. 52 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:

tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte,

le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte predisponendo contestualmente anche adeguata documentazione fotografica delle opere non ispezionabili;

L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

L'appaltatore dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, su semplice richiesta del Responsabile del Procedimento e dei suoi collaboratori, un'autovettura con autista, completa di carburante e lubrificanti, per l'effettuazione dei compiti istituzionali. L'Appaltatore è tenuto altresì al rispetto delle prescrizioni ed all'assunzione di tutti gli oneri indicati negli articoli delle parti tecniche del CSA, ancorché non espressamente richiamati nella presente parte amministrativa.

ART. 53 – PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali predetti, ai fini di cui all'articolo 54.

ART. 54 – UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al capoverso 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

I manufatti e i beni di cui al periodo precedente sono i seguenti:

- a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
- b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
- c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
- d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
- f) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".

ART. 55- CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 56 - CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno numero 2 (due) esemplari del cartello indicatore con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresa l'indicazione dei nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi, con loghi e diciture fornite dalla stazione appaltante.

ART. 57 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.